

INDICE

1) Lavori usuranti e pensione anticipata: le indicazioni INPS	2
2) Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020	5
3) Emergenza Coronavirus: quali attività nei cantieri edili sono sospese e quali possono continuare – DPCM 22 marzo 2020 ed aggiornamenti	6
4) La Cassa Assistenza Sanitaria Quadri ha previsto nuove prestazioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19	9
5) È stata estesa la dematerializzazione di ricette e PT - Nuove modalità per il promemoria cartaceo	10
6) Dal 1° di aprile è possibile l'invio delle domande per congedi Covid19, bonus baby-sitting e indennità	12
7) Emergenza virus Covid-19: ecco l'elenco dei codici ATECO relativi alle attività essenziali per le quali non è previsto l'obbligo di interruzione	14
8) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Circolare 8/2020 – criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale	68
9) INPS – Messaggio n. 1541 dell'8 aprile 2020: COVID-19 – Indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per dipendenti da imprese agricole (CISOA)	70
10) Misure in materia di lavoro nel DL Liquidità: indennità COVID ai soli professionisti iscritti alle Casse in via esclusiva	72
11) COVID-19: la provincia di Bolzano sospende i versamenti dei tributi locali	76
12) INPS - Messaggio del 9 aprile 2020, n. 1560	78
13) "LIQUIDITÀ IMPRESE" – Con un vademecum l'Agenzia delle Entrate illustra le nuove misure previste per la fiscalità di impresa	80

1) Lavori usuranti e pensione anticipata: le indicazioni INPS

Indicazioni INPS per chi matura i requisiti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 e vuole beneficiare del prepensionamento anticipato per lavori usuranti

Il messaggio INPS n. 793 del 28 febbraio 2020 (sotto allegato) fornisce ai lavoratori che hanno svolto lavori usuranti le indicazioni necessarie per presentare la domanda finalizzata al prepensionamento. Nel messaggio anche le varie decorrenze del trattamento in caso di presentazione della domanda in ritardo rispetto al primo maggio 2020 e i documenti da allegare all'istanza. Infine gli schemi contenenti i vari requisiti anagrafici e contributivi necessari, in base alla categoria di lavoratori interessati, all'attività svolta e alla durata della stessa.

Prepensionamento lavori usuranti: messaggio INPS

Il messaggio INPS n. 793 del 18 febbraio 2020 fornisce le istruzioni necessarie per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente usuranti entro il primo maggio 2020, in riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per la pensione nel 2021. Possono fare domanda anche i lavoratori che hanno svolto professioni faticose e pesanti nel settore privato e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità cumulando la contribuzione versata in una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi, in base alle regole previste dalle gestioni speciali.

I lavoratori interessanti dal prepensionamento

Il messaggio dispone che possono beneficiare del prepensionamento coloro che maturano i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2021:

- se in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni (utile ai fini della pensione di anzianità);
- se lavoratori dipendenti purché in possesso di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento della quota di 97,6);
- se lavoratori autonomi invece con un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento di quota 98,6).
- Requisiti anagrafici e contributivi diversi, così come schematizzati dal messaggio Inps n. 793/2020, sono previsti per i lavoratori notturni che lavorano su turni in base al numero di giorni lavorati all'anno, così come quelli che prestano la loro attività lavorativa per una durata pari all'intero anno lavorativo.

Decorrenza del trattamento in caso di domanda tardiva

La domanda per il riconoscimento del beneficio presentata oltre il 1° maggio 2020, in presenza dei requisiti richiesti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato:

- di un mese, se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
- di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- di tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.

Dette decorrenze non valgono per il personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM). Il trattamento pensionistico anticipato per loro non può decorrere prima del primo settembre e del primo novembre dell'anno in cui maturano i requisiti, sempre che gli stessi ne siano in possesso a quelle date. Per questi soggetti è previsto che, se la domanda viene presentata dopo il primo maggio 2020, la decorrenza della pensione ha inizio dal primo settembre o dal primo novembre dell'anno successivo.

Presentazione delle domande ed esito

La domanda per beneficiare del prepensionamento deve essere presentata, per chi matura i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre del 2021, entro il primo maggio 2020 corredata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla sua durata (libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto) con modalità telematica corredata dal modulo "AP45". Una volta presentata la domanda l'Inps ha l'onere di comunicare, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, se essa può essere accolta o deve essere rigettata. Per coloro che presentano domanda entro il primo maggio 2020, ma che maturano i requisiti tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 l'accoglimento avviene con riserva, perché subordinata al perfezionamento degli stessi.

Versamenti differiti solo per le piccole imprese nel Decreto "Cura Italia"

Sospensione degli adempimenti tributari per tutte le imprese e professionisti, ma rinvio (concreto) dei versamenti solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro. Le imprese con ricavi eccedenti tale soglia dovranno infatti versare l'Iva scadente il 16 marzo entro il prossimo 20 marzo (salvo che non rientrino in determinati settori). È questo, in sintesi, quanto previsto, in ambito fiscale, dal Decreto "Cura Italia", approvato nella giornata di ieri dopo una "melina" governativa senza fine, e, ad ora, ancora non pubblicato.

Il primo aspetto da sottolineare, contenuto nell'articolo 57, riguarda il rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020, che nei fatti si rende inutile, in quanto molte imprese e professionisti, in considerazione del ritardo con il quale sono state annunciate le novità, hanno già adempiuto regolarmente ai versamenti in scadenza (*in primis* il saldo IVA per l'anno 2019). In ogni caso, si tratta di un rinvio troppo ristretto, ragion per cui ulteriori disposizioni dello stesso decreto intervengono in maniera più "chirurgica", ossia distinguendo in funzione delle dimensioni dell'impresa.

Il successivo **articolo 58**, invece, ha l'obiettivo di rinviare gli **adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato**, relativamente alle **imprese che operano in determinati settori**.

In particolare, il Decreto riprende l'articolo 8 del Decreto Legge n. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed **estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori** tra cui si ricordano i seguenti (a titolo esemplificativo):

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso,
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..

Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l'IVA dovuta nel mese di marzo 2020. Il **termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Il successivo **articolo 59**, invece, prevede un articolato e quanto mai complesso meccanismo di differimento relativo agli adempimenti e ai versamenti che si può cercare di schematizzare come segue:

- il **comma 1** sospende tutti gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che **scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020** (resta fermo quanto già previsto dal **Legge n. 9/2020** per gli adempimenti connessi alla precompilata). Secondo il **comma 5** dello stesso articolo, i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il **30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni**. Tra gli adempimenti più rilevanti rientra senza dubbio la **dichiarazione annuale Iva per l'anno 2019**, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, la cui presentazione slitta a questo punto al **30 giugno 2020**;
- il **comma 2** contiene un **differimento dei termini di versamento**, scadenti nel **periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020**, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'imposta sul valore aggiunto, ma **limitatamente alle imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000** (da verificare nel periodo d'imposta 2019, che peraltro non è ancora stato "chiuso" ai fini dichiarativi). Secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, il termine per il versamento è stato fissato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni;
- il **comma 6**, infine, prevede un **"aiuto" finanziario alle imprese ed ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di euro 400.000** (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti **non subiscono le ritenute di cui agli articoli 25e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973** in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la **data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo**. Si tratta quindi delle **ritenute che i professionisti e gli agenti** (e soggetti assimilati) subiscono sui compensi e sui ricavi percepiti nel predetto periodo, ma nel contempo si stabilisce che per poter fruire di tale **"vantaggio"** è necessario **manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta**, con conseguente **obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione**, ovvero in **cinque rate mensili di pari importo** a partire dal mese di maggio (senza sanzioni ed interessi).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

2) Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) comunica a tutte le Casse Edili/Edilcasse che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all'articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al comma 2, che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*. Questo quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'INPS.

Sulla base di tale assunto l'INPS ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:

Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente. La Cnce: "Appena saranno disponibili ulteriori indicazioni operative da parte degli istituti pubblici interessati provvederemo ad inviarle prontamente alle Casse. Rimangono ferme, comunque, tutte le disposizioni attualmente previste dal Ccnl e dai Ccpl di settore, per cui seguiranno anche le indicazioni delle parti sociali nazionali".

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

3) Emergenza Coronavirus: quali attività nei cantieri edili sono sospese e quali possono continuare – DPCM 22 marzo 2020 ed aggiornamenti

Con una propria nota esplicativa l'ANCE ha provveduto ad illustrare le nuove misure del Dpcm 22 marzo 2020 che riguardano il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono invece procedere.

Attività produttive sospese e non

L'articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 (*“Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”*).

Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell'Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38). Si fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l'indicazione delle attività sospese e non. In merito all'applicazione di tale previsione, si ritiene che la classificazione ATECO allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.

In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all'impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività.

Ad esempio, si ritiene che un'impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).

Si informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura *“ad albero”* fa sì che l'indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

Con riferimento al settore delle costruzioni, ad esempio, per l'attività di cui alla divisione 42 (Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le attività sottostanti. Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati), invece, è ammesso solo il gruppo 43.2 (Installazione di impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazione).

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali

Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all'eventuale sospensione espressa dell'attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con l'articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Spostamento persone fisiche

L'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM (*“È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “ È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”*) prevede la possibilità di spostamento delle persone fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative. Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori. Si segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la disposizione, contenuta nel DPCM dell'8 marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di effettuare urgentemente gli opportuni approfondimenti, soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.

Termine per la sospensione

Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili

Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso il 19 marzo 2020 tra ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Ulteriori disposizioni

Il Governo ha poi confermato fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali, precedentemente adottate.

In particolare, sono prorogate fino al 13 aprile 2020, l'efficacia delle seguenti disposizioni:

- a) D.P.C.M. 08 marzo 2020;
- b) D.P.C.M. 09 marzo 2020;
- c) D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- d) D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- e) ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- f) ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020.

Inoltre, il D.P.C.M. 01 aprile 2020 interviene nuovamente sulle attività sportive, intensificando le misure restrittive, in particolare: *"sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo"*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

4) La Cassa Assistenza Sanitaria Quadri ha previsto nuove prestazioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19

La Qu.A.S., per i casi di accertata diagnosi di Covid-19 nel periodo 1/1/2020 - 30/6/2020, ha introdotto le seguenti misure straordinarie:

- diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi 7 giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica;
- diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale risulta effettuato il tampone e secondo le prescrizioni dei sanitari: la positività al virus dovrà essere confermata dai laboratori di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e documentata dal referto del tampone effettuato presso i laboratori di riferimento regionale.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA Qu.A.S.

A causa dell'emergenza epidemiologica, la Quas prosegue la propria attività in Smart Working fino al termine delle restrizioni previste dal Governo. E' regolarmente attiva l'area riservata per la richiesta di rimborso indiretto tramite la consueta procedura online. Compatibilmente con la disponibilità delle strutture sanitarie convenzionate, sarà possibile usufruire di prestazioni in assistenza diretta, solo previa autorizzazione automatizzata che verrà richiesta dalle strutture stesse.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

5) È stata estesa la dematerializzazione di ricette e PT - Nuove modalità per il promemoria cartaceo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 25 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 86/2020, estende la dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e indica le modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica.

Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA

Ai fini della dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA, il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica per la prescrizione di farmaci con piano terapeutico AIFA, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche il numero del relativo piano terapeutico elettronico (PTE), fermo restando il controllo da parte del SAC sulle prescrizioni del medesimo farmaco già eventualmente effettuate al paziente stesso.

A tal fine, i Piani terapeutici (PT) AIFA sono sostituiti dai PTE generati dai medici o dai centri autorizzati alla compilazione dei PT, attraverso le funzionalità rese disponibili dal SAC. L'AIFA rende disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei PT, unitamente alle regole di compilazione, ai fini dei relativi controlli. Il medico autorizzato accede al SAC, anche tramite SAR, per la generazione del PTE, inviando al SAC i dati del medesimo PT, comprensivi del numero univoco a livello nazionale identificativo del piano terapeutico elettronico, nonché del codice fiscale dell'assistito titolare del piano terapeutico. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui sopra, il medico autorizzato rilascia all'assistito il promemoria cartaceo del PTE. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati, il medico segnala tale anomalia al SAC e provvede alla compilazione del PT cartaceo, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico al SAC dei relativi dati al fine di consentire la generazione della ricetta elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati in questione e all'AIFA, nonché al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati con forme di pseudonimizzazione, secondo modalità da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Dematerializzazione prescrizione farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale

Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale, si applicano le medesime modalità della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN. Il Sistema tessera sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali e provinciali autorizzati, all'atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l'eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione e provincia autonoma cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito. La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata chiede la remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime

convenzionale o il rimborso dei medicinali distribuiti attraverso il regime convenzionale alla ASL territorialmente competente nel rispetto delle regole negoziali valide nella regione e provincia autonoma di erogazione e secondo le disposizioni vigenti. La compensazione tra la regione e provincia autonoma che ha erogato il farmaco e la regione e provincia autonoma di residenza dell'assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui al presente decreto.

Il Ministero della salute e le regioni e province autonome rendono disponibili al SAC, con modalità telematiche, i dati concernenti il costo di acquisto dei farmaci da parte delle regioni e province autonome ed eventuale remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso le modalità diverse dal regime convenzionale.

Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa

Ai fini della dematerializzazione prescrizione dei farmaci con ricetta medica limitativa, si applicano le medesime modalità della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN. Il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, comunica al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche la propria specializzazione o l'informazione del centro in cui opera, ai fini dei controlli.

L'AIFA e le regioni, per le parti di rispettiva competenza, rendono disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei farmaci limitativi con indicazione della specializzazione del medico o del centro che può effettuare la prescrizione, ai fini dei relativi controlli.

Promemoria della ricetta elettronica: modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali

Al momento della generazione della ricetta elettronica, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, ovvero, lo rende disponibile in modalità alternativa. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di rilascio del promemoria attraverso i seguenti canali:

- a) nel portale del SAC www.sistemats.it , anche tramite SAR;
- b) nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;
- c) tramite posta elettronica;
- d) tramite SMS.

Misure emergenziali per la ricetta dematerializzata

Il MEF, infine, dispone che, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano ferme le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata.

[**\(TORNA ALL'INDICE\)**](#)

6) Dal 1° di aprile è possibile l'invio delle domande per congedi Covid19, bonus baby-sitting e indennità

Dal 1° di aprile è possibile, tramite il portale Inps, l'invio delle domande di congedo per emergenza COVID-19, delle richieste per bonus babysitting, nonché delle domande per le indennità una tantum. Considerato il numero altissimo di visite per scaricare modulistica, utilizzare pin semplificato e richiedere i bonus previsti dal Decreto "Cura Italia" si registrano, tuttavia, problemi di navigazione sul portale istituzionale.

Come già anticipato con messaggio Inps n. 1416/2020, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che attendevano le implementazioni procedurali per presentare domanda di congedo COVID-19 possono provvedervi mediante le procedure aggiornate. I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda.

Per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto, ossia:

- tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi": selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata"; selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Si ricorda che eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN"). In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN"), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

Dal 1° di aprile è possibile anche l'invio per il bonus baby sitting, alternativo al congedo. La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità (Circolare Inps n. 44/2020): APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting" oppure attraverso CONTACT CENTER INTEGRATO ai numeri sopra indicati o tramite i PATRONATI con i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L'accesso per la richiesta del bonus baby sitting può avvenire in modalità semplificata. La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN"; tramite il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate (Messaggio INPS n. 1381/2020).

Al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell'appropriazione telematica del bonus (paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020) il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN.

Anche i lavoratori potenziali destinatari delle indennità previste per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica possono presentare da oggi la domanda telematica.

Le credenziali di accesso ai servizi sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Come comunicato nei giorni precedenti con messaggio n. 1381/2020, qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

7) Emergenza virus Covid-19: ecco l'elenco dei codici ATECO relativi alle attività essenziali per le quali non è previsto l'obbligo di interruzione

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Governo ha disposto sull'intero territorio nazionale misure di chiusura per moltissime attività produttive e commerciali, garantendo comunque l'apertura per quelle essenziali e di prima di necessità (D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020; D.M. 25 marzo 2020; FAQ Governo)).

Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle attività produttive soggette o meno alle restrizioni, sono elencate, per tipologia di misura, le attività economiche come classificate dall'ISTAT e codificate con il sistema ATECO 2007. Sono in ogni caso sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Tali attività sono consentite anche se effettuate nei confronti di clienti stranieri. Sono anche consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive (articolo 1, comma 1, lettere d) e h), D.P.C.M. 22 marzo 2020).

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di agricoltura, silvicoltura e pesca individuate per codice ATECO 2007:

Elenco delle attività che non sono soggette alla sospensione

È consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili relative alle attività con codice ateco 0.1, in quanto è ammessa sia la produzione che la commercializzazione. Non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca.

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- 01.11.10 - Coltivazione di cereali (escluso il riso);
- 01.11.20 - Coltivazione di semi oleosi;
- 01.11.30 - Coltivazione di legumi da granella;
- 01.11.40 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi;
- 01.12.00 - Coltivazione di riso;
- 01.13.10 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) ;
- 01.13.20 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) ;
- 01.13.30 - Coltivazione di barbabietola da zucchero;
- 01.13.40 - Coltivazione di patate;
- 01.14.00 - Coltivazione di canna da zucchero;

- 01.15.00 - Coltivazione di tabacco;
- 01.16.00 - Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili;
- 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria;
- 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette;
- 01.19.90 - Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti;
- 01.21.00 - Coltivazione di uva;
- 01.22.00 - Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale;
- 01.23.00 - Coltivazione di agrumi;
- 01.24.00 - Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo;
- 01.25.00 - Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio;
- 01.26.00 - Coltivazione di frutti oleosi;
- 01.27.00 - Coltivazione di piante per la produzione di bevande;
- 01.28.00 - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) ;
- 01.30.00 - Riproduzione delle piante;
- 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo;
- 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne;
- 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini;
- 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi;
- 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini;
- 01.46.00 - Allevamento di suini;
- 01.47.00 - Allevamento di pollame;
- 01.49.10 - Allevamento di conigli;
- 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia;
- 01.49.30 – Apicoltura;
- 01.49.40 – Bachicoltura;
- 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca;
- 01.50.00 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista;
- 01.61.00 - Attività di supporto alla produzione vegetale;
- 01.62.01 - Attività dei maniscalchi;
- 01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari);
- 01.63.00 - Attività che seguono la raccolta;
- 01.64.01 - Pulitura e cernita di semi e granaglie;
- 01.64.09 - Altre lavorazioni delle sementi per la semina;
- 01.70.00 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi.

Pesca e acquacoltura

- 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;
- 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi;
- 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi;
- 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi.

Elenco attività soggette alla sospensione

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

- 02.10.00 - Silvicoltura e altre attività forestali;
- 02.20.00 - Utilizzo di aree forestali;
- 02.30.00 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi;

- 02.40.00 - Servizi di supporto per la silvicoltura.

ESTRAZIONI DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività estrattive di minerali individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Estrazione di carbone (esclusa torba)

- 05.10.00 - Estrazione di antracite e litantrace;
- 05.20.00 - Estrazione di lignite.

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

- a) 06.10.00 - Estrazione di petrolio greggio;
- b) 06.20.00 - Estrazione di gas naturale.

Attività dei servizi di supporto all'estrazione

- 09.10.00 - Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale.

Elenco attività soggette alla sospensione

Estrazione di minerali metalliferi

- 07.10.00 - Estrazione di minerali metalliferi ferrosi;
- 07.21.00 - Estrazione di minerali di uranio e di torio;
- 07.29.00 - Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi.

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

- 08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia;
- 08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino;
- 08.91.00 - Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti;
- 08.92.00 - Estrazione di torba;
- 08.93.00 - Estrazione di sale;
- 08.99.01 - Estrazione di asfalto e bitume naturale;
- 08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca.

Attività dei servizi di supporto all'estrazione

- 09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice;
- 09.90.09 - Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca.

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività manifatturiere individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione**Industrie alimentari**

- 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);
- 10.12.00 - Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi);
- 10.13.00 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili);
- 10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera;
- 10.31.00 - Lavorazione e conservazione delle patate;
- 10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
- 10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi);
- 10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria;
- 10.41.20 - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria;
- 10.41.30 - Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati;
- 10.42.00 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili;
- 10.51.10 - Trattamento igienico del latte;
- 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte;
- 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;
- 10.61.10 - Molitura del frumento;
- 10.61.20 - Molitura di altri cereali;
- 10.61.30 - Lavorazione del riso;
- 10.61.40 - Altre lavorazioni di semi e granaglie;
- 10.62.00 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais);
- 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi;
- 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca;
- 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati;
- 10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;
- 10.81.00 - Produzione di zucchero;
- 10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie;
- 10.83.01 - Lavorazione del caffè;

- 10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi;
- 10.84.00 - Produzione di condimenti e spezie;
- 10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame;
- 10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips;
- 10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi;
- 10.85.04 - Produzione di pizza confezionata;
- 10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta;
- 10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari;
- 10.86.00 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici;
- 10.89.01 - Produzione di estratti e succhi di carne;
- 10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca;
- 10.91.00 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento;
- 10.92.00 - Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia.

Industria delle bevande

- 11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici;
- 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.;
- 11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
- 11.03.00 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
- 11.04.00 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate;
- 11.05.00 - Produzione di birra;
- 11.06.00 - Produzione di malto;
- 11.07.00 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia.

Industrie tessili

- 13.95.00 - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
- 3.96.20 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali.

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

- 14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro.
- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.24.00 - Fabbricazione di imballaggi in legno.

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

- 17.11.00 - Fabbricazione di pasta-carta;
- 17.12.00 - Fabbricazione di carta e cartone;
- 17.21.00 - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata);
- 17.22.00 - Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa;
- 17.29.00 - Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone.

Stampa e riproduzione di supporti registrati

- 18.11.00 - Stampa di giornali;
- 18.12.00 - Altra stampa;
- 18.13.00 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
- 18.14.00 - Legatoria e servizi connessi;
- 18.20.00 - Riproduzione di supporti registrati.

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

- 19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece;
- 19.10.09 - Fabbricazione di altri prodotti di cokeria;
- 19.20.10 - Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
- 19.20.30 - Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.40 - Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale;
- 19.20.90 - Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati.

Fabbricazione di prodotti chimici

- 20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali;
- 20.13.01 - Fabbricazione di uranio e torio arricchito;
- 20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;
- 20.14.01 - Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati;
- 20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca;
- 20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
- 20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;
- 20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;
- 20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi);
- 20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici);
- 20.41.10 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta);
- 20.41.20 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione;
- 20.42.00 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;
- 20.52.00 - Fabbricazione di colle;
- 20.53.00 - Fabbricazione di oli essenziali;
- 20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico;
- 20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali;
- 20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi;
- 20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo);

- 20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici;
- 20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca;
- 20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

- 21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;
- 21.20.01 - Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo;
- 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici.

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

- 22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;
- 22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
- 22.23.01 - Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera);
- 22.23.02 - Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia;
- 22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia;
- 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca.

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

- 23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo;
- 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia.

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

- 25.21.00 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;
- 25.92.00 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo.

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

- 26.60.01 - Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte;
- 26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) ;
- 26.60.09 - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche.

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

- 27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;

- 27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità;
- 27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici.

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

- 28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori);
- 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori);
- 28.96.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori).

Altre industrie manifatturiere

- 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario;
- 32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori);
- 32.50.13 - Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario;
- 32.50.14 - Fabbricazione di centrifughe per laboratori;
- 32.50.20 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione);
- 32.50.30 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione);
- 32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche;
- 32.50.50 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
- 32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza;
- 32.99.12 - Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale;
- 32.99.13 - Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale;
- 32.99.14 - Fabbricazione di maschere antigas
- 32.99.19 - Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza;
- 32.99.40 - Fabbricazione di casse funebri.

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

- 33.11.06 - Riparazione e manutenzione di container;
- 33.12.10 - Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale;
- 33.12.20 - Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori;
- 33.12.30 - Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori);
- 33.12.40 - Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
- 33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax);
- 33.12.52 - Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione;

- 33.12.53 - Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere;
- 33.12.54 - Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio;
- 33.12.55 - Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica);
- 33.12.59 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca;
- 33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli;
- 33.12.70 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 33.12.91 - Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili;
- 33.12.99 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili);
- 33.13.01 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere);
- 33.13.03 - Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
- 33.13.04 - Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori;
- 33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer);
- 33.14.00 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici);
- 33.15.00 - Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori);
- 33.19.01 - Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto;
- 33.19.02 - Riparazione di prodotti in gomma;
- 33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro;
- 33.19.04 - Riparazioni di altri prodotti in legno nca;
- 33.19.09 - Riparazione di altre apparecchiature nca;
- 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici);
- 33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici);
- 33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali);
- 33.20.04 - Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
- 33.20.05 - Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda);
- 33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili;
- 33.20.07 - Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
- 33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali;
- 33.20.09 - Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali.

Elenco attività soggette alla sospensione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Industria del tabacco

- 12.00.00 - Industria del tabacco.

Industrie tessili

- 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili;
- 13.20.00 – Tessitura;
- 13.30.00 - Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari;
- 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia;
- 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;
- 13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
- 13.94.00 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
- 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette;
- 13.96.10 - Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
- 13.99.10 - Fabbricazione di ricami;
- 13.99.20 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
- 13.99.90 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi.

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

- 14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
- 14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;
- 14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
- 14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
- 14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
- 14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;
- 14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
- 14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia;
- 14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
- 14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia.

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

- 15.11.00 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce;
- 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione;
- 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
- 15.20.10 - Fabbricazione di calzature;
- 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature.

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

- 16.10.00 - Taglio e piallatura del legno;
- 16.21.00 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno;
- 16.22.00 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato;
- 16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate);
- 16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia;
- 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature;
- 16.29.12 - Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili;
- 16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
- 16.29.20 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
- 16.29.30 - Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
- 16.29.40 - Laboratori di cornici.

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

- 17.23.01 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica;
- 17.23.09 - Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici;
- 17.24.00 - Fabbricazione di carta da parati.

Fabbricazione di prodotti chimici

- 20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti;
- 20.51.01 - Fabbricazione di fiammiferi;
- 20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi;
- 20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale;
- 20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

- 22.11.10 - Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria;
- 22.11.20 - Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici;
- 22.19.01 - Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature;
- 22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca;
- 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature;
- 22.29.02 - Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica.

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

- 23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano;
- 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
- 23.14.00 - Fabbricazione di fibre di vetro;
- 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
- 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica);
- 23.20.00 - Fabbricazione di prodotti refrattari;
- 23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;

- 23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta;
- 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
- 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;
- 23.43.00 - Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;
- 23.44.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
- 23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
- 23.51.00 - Produzione di cemento;
- 23.52.10 - Produzione di calce;
- 23.52.20 - Produzione di gesso;
- 23.61.00 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
- 23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia;
- 23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- 23.64.00 - Produzione di malta;
- 23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento;
- 23.69.00 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;
- 23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
- 23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
- 23.70.30 - Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione;
- 23.91.00 - Produzione di prodotti abrasivi;
- 23.99.00 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca.

Metallurgia

- 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie;
- 24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura;
- 24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili;
- 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre;
- 24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri;
- 24.33.01 - Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio;
- 24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo;
- 24.34.00 - Trafilatura a freddo;
- 24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
- 24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorati;
- 24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati;
- 24.44.00 - Produzione di rame e semilavorati;
- 24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati;
- 24.46.00 - Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio);
- 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa;
- 24.52.00 - Fusione di acciaio;
- 24.53.00 - Fusione di metalli leggeri;
- 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi.

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

- 25.11.00 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;
- 25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;

- 25.12.20 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili;
- 25.29.00 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione;
- 25.30.00 - Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda);
- 25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni;
- 25.50.00 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri;
- 25.61.00 - Trattamento e rivestimento dei metalli;
- 25.62.00 - Lavori di meccanica generale;
- 25.71.00 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche;
- 25.72.00 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili;
- 25.73.11 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale;
- 25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili;
- 25.73.20 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine;
- 25.91.00 - Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio;
- 25.93.10 - Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
- 25.93.20 - Fabbricazione di molle;
- 25.93.30 - Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
- 25.94.00 - Fabbricazione di articoli di bulloneria;
- 25.99.11 - Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo;
- 25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
- 25.99.20 - Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate;
- 25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
- 25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti;
- 25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca.

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

- 26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici;
- 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici;
- 26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate;
- 26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche;
- 26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere);
- 26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio;
- 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;
- 26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini;
- 26.40.02 - Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici);
- 26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia;

- 26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector;
- 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori);
- 26.52.00 - Fabbricazione di orologi;
- 26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione;
- 26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo;
- 26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche;
- 26.80.00 - Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici.

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

- 27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;
- 27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità;
- 27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini;
- 27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche;
- 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici;
- 27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva;
- 27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio;
- 27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto;
- 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione;
- 27.51.00 - Fabbricazione di elettrodomestici;
- 27.52.00 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici;
- 27.90.01 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature;
- 27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione;
- 27.90.03 - Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori;
- 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca.

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

- 28.11.11 - Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- 28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna;
- 28.11.20 - Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori);
- 28.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche;
- 28.13.00 - Fabbricazione di altre pompe e compressori;
- 28.14.00 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole;
- 28.15.10 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli);
- 28.15.20 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
- 28.21.10 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori;
- 28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento;

- 28.21.29 - Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento;
- 28.22.01 - Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili;
- 28.22.02 - Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli;
- 28.22.03 - Fabbricazione di carriole;
- 28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
- 28.23.01 - Fabbricazione di cartucce toner;
- 28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche);
- 28.24.00 - Fabbricazione di utensili portatili a motore;
- 28.25.00 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi;
- 28.29.10 - Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori);
- 28.29.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori);
- 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico;
- 28.29.92 - Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico;
- 28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici);
- 28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca;
- 28.30.10 - Fabbricazione di trattori agricoli;
- 28.30.90 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 28.41.00 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili);
- 28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia;
- 28.49.09 - Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca;
- 28.91.00 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori);
- 28.92.01 - Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri;
- 28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori);
- 28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori);
- 28.94.10 - Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori);
- 28.94.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori);
- 28.94.30 - Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori);
- 28.99.10 - Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori);
- 28.99.20 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori);

- 28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere;
- 28.99.91 - Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili;
- 28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento;
- 28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento;
- 28.99.99 - Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori).

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

- 29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli;
- 29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
- 29.31.00 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori;
- 29.32.01 - Fabbricazione di sedili per autoveicoli;
- 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca.
- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 30.11.01 - Fabbricazione di sedili per navi;
- 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi);
- 30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive;
- 30.20.01 - Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane;
- 30.20.02 - Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;
- 30.30.01 - Fabbricazione di sedili per aeromobili;
- 30.30.02 - Fabbricazione di missili balistici;
- 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca;
- 30.40.00 - Fabbricazione di veicoli militari da combattimento;
- 30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli;
- 30.91.12 - Fabbricazione di motocicli;
- 30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori;
- 30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette;
- 30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette;
- 30.92.30 - Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori);
- 30.92.40 - Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati;
- 30.99.00 - Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale.

Fabbricazione di mobili

- 31.01.10 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi;
- 31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi;
- 31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi;
- 31.02.00 - Fabbricazione di mobili per cucina;
- 31.03.00 - Fabbricazione di materassi;
- 31.09.10 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico;
- 31.09.20 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi);

- 31.09.30 - Fabbricazione di poltrone e divani;
- 31.09.40 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili;
- 31.09.50 - Finitura di mobili;
- 31.09.90 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno).

Altre industrie manifatturiere

- 32.11.00 - Coniazione di monete;
- 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
- 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;
- 32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);
- 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca;
- 32.20.00 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori);
- 32.30.00 - Fabbricazione di articoli sportivi;
- 32.40.10 - Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici);
- 32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo);
- 32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole;
- 32.99.20 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini;
- 32.99.30 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria;
- 32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca.

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

- 33.11.01 - Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
- 33.11.02 - Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale;
- 33.11.03 - Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
- 33.11.04 - Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate;
- 33.11.05 - Riparazione e manutenzione di armi bianche;
- 33.11.07 - Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa;
- 33.11.09 - Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo;
- 33.12.92 - Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento;
- 33.16.00 - Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali;
- 33.17.00 - Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori).

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

- 35.11.00 - Produzione di energia elettrica;
- 35.12.00 - Trasmissione di energia elettrica;
- 35.13.00 - Distribuzione di energia elettrica;
- 35.14.00 - Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 - Produzione di gas;
- 35.22.00 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- 35.23.00 - Commercio di gas distribuito mediante condotte;
- 35.30.00 - Fornitura di vapore e aria condizionata.

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di fornitura di acqua e gestione dei rifiuti individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

- 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Gestione delle reti fognarie
- 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico.

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

- 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- 38.12.00 - Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;
- 38.21.01 - Produzione di compost;
- 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi;
- 38.22.00 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- 38.31.10 - Demolizione di carcasse;
- 38.31.20 - Cantieri di demolizione navali;
- 38.32.10 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 38.32.20 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;
- 38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

- 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia;
- 39.00.09 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

COSTRUZIONI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di costruzioni individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Nota

In Provincia di Bolzano, con ordinanza 28 marzo 2020, n. 15, si dispone che le attività di ingegnere civile e di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione (codici ateco 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.22.04, 43.22.05, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09) possono essere svolte, purchè nell'intero cantiere siano impiegati contemporaneamente un massimo di cinque addetti muniti di dispositivi di protezione individuale, oltre ai tecnici, progettisti e fornitori.

Ingegneria civile

- 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
- 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
- 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie;
- 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni.

Lavori di costruzione specializzati

- 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca.

Elenco attività soggette alla sospensione

Costruzione di edifici

- 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione;
- 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Ingegneria civile

- 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche;
- 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;
- 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca.

Lavori di costruzione specializzati

- 43.11.00 – Demolizione;
- 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni;
- 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca;
- 43.91.00 - Realizzazione di coperture;
- 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
- 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione;
- 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

COMMERCIO ALL'INGROSSO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività commerciali all'ingrosso e di riparazione di veicoli individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli

- 45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- 45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- 45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli;
- 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
- 45.20.91 - Lavaggio auto;
- 45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli;
- 45.31.01 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli;
- 45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli;

- 45.40.21 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori per motocicli e ciclomotori;
- 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

- 46.21.10 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
- 46.21.21 - Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
- 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
- 46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
- 46.23.00 - Commercio all'ingrosso di animali vivi;
- 46.24.10 - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria);
- 46.24.20 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria;
- 46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
- 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
- 46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
- 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
- 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
- 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- 46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
- 46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche;
- 46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco;
- 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
- 46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè;
- 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie;
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
- 46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
- 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti;
- 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari;
- 46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
- 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- 46.46.10 - Commercio all'ingrosso di medicinali;
- 46.46.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;
- 46.46.30 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici;
- 46.49.20 - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;
- 46.69.91 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico;
- 46.69.94 - Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici;
- 46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento.

Elenco attività soggette alla sospensione

Commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli

- 45.11.01 - Commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita);
- 45.19.01 - Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli;
- 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita).
- 45.40.11 - Commercio all'ingrosso di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori.

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

- 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole;
- 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante;
- 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi;
- 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze;
- 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;
- 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;
- 46.11.07 - Mediatori in animali vivi;
- 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti;
- 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi;
- 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati;
- 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria;
- 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) ;
- 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici;
- 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici;
- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano;
- 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari;
- 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione;
- 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione;
- 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico;
- 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali;
- 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;
- 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori);
- 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette);

- 46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;
- 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche;
- 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche;
- 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage;
- 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera;
- 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi;
- 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili;
- 46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta;
- 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta;
- 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento;
- 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce;
- 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria);
- 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima;
- 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori;
- 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio;
- 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi;
- 46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle;
- 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle;
- 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati;
- 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi;
- 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi;
- 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari;
- 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari;
- 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi;
- 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco;
- 46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria;
- 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti);
- 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri;
- 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri;

- 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico;
- 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici;
- 46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici;
- 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici;
- 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico;
- 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica;
- 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico;
- 46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici;
- 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici;
- 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette;
- 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria;
- 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi;
- 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili;
- 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli;
- 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria;
- 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari);
- 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;
- 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;
- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer;
- 46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti;
- 46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
- 46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili;
- 46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
- 46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia;
- 46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- 46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori;
- 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video;
- 46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti);
- 46.43.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- 46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria;
- 46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana;
- 46.44.30 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
- 46.44.40 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame;
- 46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;
- 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
- 46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti;

- 46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico;
- 46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria;
- 46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- 46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli;
- 46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) ;
- 46.49.50 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale;
- 46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca;
- 46.51.00 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
- 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici;
- 46.52.02 - Commercio all'ingrosso di nastri non registrati;
- 46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici;
- 46.61.00 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori;
- 46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
- 46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile;
- 46.64.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;
- 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi;
- 46.66.00 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio;
- 46.69.11 - Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto;
- 46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
- 46.69.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
- 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;
- 46.69.92 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico;
- 46.69.93 - Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi;
- 46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca;
- 46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati;
- 46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati;
- 46.73.10 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- 46.73.21 - Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum;
- 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari);
- 46.73.23 - Commercio all'ingrosso di infissi;
- 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione;
- 46.73.30 - Commercio all'ingrosso di vetro piano;
- 46.73.40 - Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici;
- 46.74.10 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

- 46.74.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
- 46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria;
- 46.76.10 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate;
- 46.76.20 - Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati;
- 46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi;
- 46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca;
- 46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici;
- 46.77.20 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami);
- 46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Al comma 1, n. 1) dell'articolo 1, del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 sono indicate le attività di commercio al dettaglio individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Le attività restano aperte sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. I mercati possono essere aperti esclusivamente per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari e di ogni prodotto agricolo. Non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alle vendite dei prodotti ammessi (Ministero interno - circolare 27 marzo 2020, n. 15350).

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, non possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc..

Non è infatti consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche essenziali. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Non è consentita la vendita in negozio di prodotti la cui

produzione è ancora consentita, se non rientranti tra le categorie merceologiche vendibili. La produzione di prodotti non ne autorizza la vendita al dettaglio.

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio (lo stesso esercente o una cd. Piattaforma) deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

L'Agenzia delle dogane con la determinazione 12/03/2020, n. 89326, ha invitato ufficialmente i concessionari, per i tabaccai che offrono diverse tipologie di gioco, il blocco delle slot machines, e gli esercenti alla disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali. Con la determinazione 21/03/2020, n. 96788, l'Agenzia delle Dogane ha espressamente previsto la sospensione delle slot machines, delle scommesse che implicano una certificazione da parte del personale dell'Agenzia e dei seguenti giochi: SuperEnalotto, Superstar, Sivincetutto, SuperEnalotto, Lotto tradizionale, Eurojackpot. Con la determinazione 30 marzo 2020, n. 102340 è stata disposta la sospensione dei seguenti giochi numerici 10&Lotto, Millionday, Winforlife, Winforlife vincicasa, nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati; rimane consentita solo la vendita delle lotterie istantanee "Gratta&Vinci".

In Regione Campania con ordinanza del 12/03/2020, nr. 13, e con il successivo chiarimento n. 2, e con l'ordinanza 28 marzo 2020, n. 25, si dispone che i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità – che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI. Inoltre è vietato lo svolgimento di tutte le fiere e mercati (all'aperto o al coperto) per la vendita al dettaglio, anche relativa a generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali; la deroga al divieto, come previsto dal chiarimento 29 marzo 2020, n. 13, non si estende ai box in concessione nelle aree mercatali, ove sprovvisti di servizi igienici autonomi. È vietato lo svolgimento di attività vietate nei locali dove si svolgono attività miste (ad es: Bar, tabacchi, sala giochi). In Regione Emilia Romagna con ordinanza 21 marzo 2020, nr. 45 è stato previsto che ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. Sono inoltre sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

In Regione Lombardia con ordinanza del 21 marzo 2020, nr. 514, si dispone la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare; sono inoltre chiusi i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Presso tutte le attività commerciali deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. È prevista la rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale. In Provincia di Trento, con l'ordinanza 20 marzo 2020, n. 176798/1 è stata disposta la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari.

In Regione Veneto, con l'ordinanza 20 marzo 2020, n. 33 è stata disposta la chiusura nella giornata della domenica, degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie ed edicole.

In Regione Piemonte, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 34 è stato disposto che l'accesso alle attività commerciali deve essere limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richieda l'accompagnamento di altra persona; è prevista inoltre la rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale. I mercati settimanali, per i prodotti alimentari, sono consentiti solo se garantiscono specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale. È vietata la sosta e l'assembramento presso i distributori automatici cosiddetti "h24" di bevande e alimenti confezionati.

Inoltre, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2020, n. 35, è stato disposto che all'interno delle attività di vendita di generi alimentari ovvero delle altre attività commerciali non soggette a chiusura, è consentito l'esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ateco 47.62.20 attualmente soggetto a sospensione).

Nella Provincia di Bolzano, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 11, è stato previsto che le attività consentite non possono comunque essere esercitate oltre le ore 19.00, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie.

In Regione Marche, con l'ordinanza del 19 marzo 2020, n. 10, si dispone l'apertura degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 8 alle ore 20. In Regione Lazio, con le ordinanze 17 marzo 2020 n. 10 e 18 marzo 2020, n. 11, è stato disposto che le attività commerciali devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 e nelle domeniche e nei giorni festivi dalle ore 8.30 alle ore 15. Tali orari non si applicano alle farmacie e parafarmacie, al commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale,

sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

In Regione Calabria, con ordinanza 20 marzo 2020, n. 12, è stata disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

In Friuli Venezia Giulia, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 4, è stata disposta la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa.

In Regione Sardegna, con ordinanza 24 marzo 2020, n. 11, fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di tutte le attività commerciali. In Regione Sicilia, con ordinanza 19 marzo 2020, n. 6, è inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni, ed è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. In Regione Liguria, con ordinanza 30 marzo 2020, n. 13, all'interno delle attività di vendita di generi alimentari ovvero delle altre attività commerciali non soggette a chiusura, è consentito l'esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ateco 47.62.20 attualmente soggetto a sospensione).

- 47.11.10 – Ipermercati
- 47.11.20 – Supermercati;
- 47.11.30 - Discount di alimentari;
- 47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca;
- 47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;
- 47.22.00 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne;
- 47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;
- 47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane;
- 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria;
- 47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande;
- 47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
- 47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- 47.29.20 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;
- 47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- 47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca;
- 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- 47.41.00 - Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- 47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;

- 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
- 47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 47.52.20 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- 47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- 47.73.10 – Farmacie;
- 47.73.20 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- 47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- 47.75.20 – Erboristerie
- 47.76.20 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- 47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- 47.78.40 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- 47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
- 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- 47.91.20 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- 47.91.30 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- 47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Elenco attività soggette alla sospensione

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio (lo stesso esercente o una cd. Piattaforma) deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. In Regione Piemonte, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2020, n. 35, è stato disposto che le attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e fornitura per uffici (codice ATECO 47.62.20) possono vendere i suddetti prodotti via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

- 45.11.01 - Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.19.01 - Commercio al dettaglio di altri autoveicoli;
- 45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- 45.40.11 - Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
- 45.40.21 - Commercio dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori;
- 47.19.10 - Grandi magazzini;
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- 47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
- 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti;
- 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
- 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
- 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
- 47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
- 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
- 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
- 47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- 47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
- 47.75.20 – Erboristerie;
- 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte);
- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigiana;
- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
- 47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere;
- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
- 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
- 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;

- 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
- 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
- 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
- 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet);
- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
- 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
- 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne;
- 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
- 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
- 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
- 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta).

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di trasporto e magazzinaggio individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività qualora svolgono anche l'attività di trasporto di merci o di persone. Laddove l'attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l'attività di trasporto, è necessaria la comunicazione al Prefetto. Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Il D.M. 19 marzo 2020, n. 125 ha sospeso i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri italiane; pertanto, è fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, sino al termine della crociera in svolgimento. Inoltre, è fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di

crociera di fare ingresso nei porti nazionali. In Regione Liguria, con ordinanza 31 marzo 2020, n. 14, è stato disposto che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati per la consegna a domicilio dei beni di prima necessità, a condizione che:

- il servizio di consegna comprenda il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- la tariffa sia pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune ad esclusione dei servizi svolti nell'ambito del Comune di Genova per i quali la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Municipio e con tariffa ordinaria per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Municipi.

Per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

- 49.10.00 - Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano);
- 49.20.00 - Trasporto ferroviario di merci;
- 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;
- 49.32.10 - Trasporto con taxi;
- 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
- 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;
- 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca;
- 49.41.00 - Trasporto di merci su strada;
- 49.42.00 - Servizi di trasloco;
- 49.50.10 - Trasporto mediante condotte di gas;
- 49.50.20 - Trasporto mediante condotte di liquidi.

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

- 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri;
- 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci;
- 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari);
- 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne.

Trasporto aereo

- 51.10.10 - Trasporto aereo di linea di passeggeri;
- 51.10.20 - Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter;
- 51.21.00 - Trasporto aereo di merci;
- 51.22.00 - Trasporto spaziale.

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

- 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 - Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie;
- 52.21.20 - Gestione di strade, ponti, gallerie;
- 52.21.30 - Gestione di stazioni per autobus;
- 52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse;
- 52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale; 52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca;
- 52.22.01 - Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo;
- 52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 - Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci.

Servizi postali e attività di corriere

- 53.10.00 - Attività postali con obbligo di servizio universale;
- 53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

ATTIVITÀ DI ALLOGGIO

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di alloggio individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

I bar e i ristoranti all'interno degli alberghi possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

In Regione Lombardia, con ordinanza del 21 marzo 2020, nr. 514, è stata disposta la chiusura di tutte le strutture ricettive; le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

In Regione Piemonte, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 34 e con il successivo chiarimento è stata disposta la chiusura di tutte le strutture ricettive; le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. Le

strutture ricettive, di qualunque natura, possono comunque continuare ad essere operative se erogano servizi essenziali, da considerarsi:

- ospitalità agli operatori sanitari diversi dai medici, comunque impegnati nella gestione dell'emergenza in corso;
- ospitalità alle persone che assistono malati ricoverati in cliniche e ospedali anche per motivi diversi da Covid-19;
- ospitalità al personale delle FF.AA., delle FF.OO e della Polizia Locale, al personale ed ai volontari della Protezione Civile;
- ospitalità alle persone alle quali non è stato consentito il rientro al proprio domicilio, a causa di cancellazione di voli o chiusura delle frontiere;
- ospitalità agli operatori, diversi da quelli elencati nei punti precedenti, comunque impegnati nella gestione dell'emergenza;
- ospitalità ai dipendenti dei cantieri ritenuti strategici ed essenziali, non sottoposti quindi al fermo dei lavori (a mero titolo esemplificativo: cantieri di rilevanza nazionale ed internazionale, realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, realizzazione e manutenzione di tutte le strutture espressamente dedicate alla gestione dell'emergenza);
- ospitalità ai dipendenti dei cantieri sottoposti al fermo dei lavori, esclusivamente per il tempo necessario a mettere in sicurezza i cantieri stessi;
- ospitalità agli autotrasportatori, personale viaggiante e tutti i dipendenti delle aziende ancora in servizio;
- ospitalità ai cittadini che, per motivi oggettivi (a mero titolo esemplificativo: ristrutturazione della propria abitazione), non possono permanere altrove;
- ospitalità ai cittadini aventi residenza anagrafica nella struttura ove alloggiano;
- ospitalità ai dipendenti delle strutture ricettive che effettuano il servizio di guardiana, qualora dimoranti presso la struttura ricettiva dove effettuano il proprio servizio;
- ospitalità agli atleti professionisti fuori sede in allenamento per Olimpiadi;
- ospitalità alle persone le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili in seguito agli eventi calamitosi dei mesi scorsi;
- ospitalità ai soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
- ospitalità agli studenti "fuori sede" che soggiornano in strutture diverse dalle residenze universitarie;
- ospitalità ai titolari ed i collaboratori delle strutture ricettive.

Resta autorizzato il regolare esercizio di somministrazione, esclusivamente a favore dei propri clienti (da intendersi descritti nei punti precedenti) e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza; resta, altresì, concesso agli alloggiati di ricevere consegne a domicilio.

- 55.10.00 - Alberghi.

Elenco attività soggette alla sospensione

- 55.20.10 - Villaggi turistici;
- 55.20.20 - Ostelli della gioventù;
- 55.20.30 - Rifugi di montagna;
- 55.20.40 - Colonie marine e montane;

- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 55.90.10 - Gestione di vagoni letto;
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

RISTORAZIONE

Al comma 1, n. 2), dell'articolo 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 sono indicate le attività di ristorazione individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

- 56.29.10 – Mense;
- 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

Elenco attività soggette alla sospensione

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente o una cd. Piattaforma, deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 è stata disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Non sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza; ciò al fine di consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti limitatamente alle vendite dei suddetti prodotti consentiti.

In Regione Campania con ordinanza del 12 marzo 2020, nr. 13 e con il successivo chiarimento n. 2, e con l'ordinanza 28 marzo 2020, n. 25, si dispone che per tali attività è stata vietata anche la sola somministrazione con consegna a domicilio e l'apertura nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Con il chiarimento n. 3 del 13 marzo 2020, è stato precisato che con riferimento ai servizi di ristorazione all'interno delle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, il divieto non è applicabile.

Nella Regione Emilia Romagna con decreto della Giunta del 14 marzo 2020, n. 35, la sospensione si estende a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali a titolo d'esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Restano consentite le attività di ristorazione all'interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano. Inoltre, con ordinanza del 18 marzo 2020, n. 41, è stata disposta l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante limitatamente a quelli situati lungo la rete autostradale e degli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica.

In Regione Lombardia, con ordinanza del 21 marzo 2020, nr. 514, sono consentiti i servizi di ristorazione resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e socio-sanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

In Regione Piemonte, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 34, non è stata disposta alcuna sospensione per i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Nella Provincia di Bolzano, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 11, è stata disposta la chiusura dei bar presso gli ospedali, case di cura e strutture assimilate.

Nella Regione Marche, con l'ordinanza del 19 marzo 2020, n. 10, è stata disposta l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante limitatamente a quelli situati lungo la rete autostradale e degli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica. Con l'ordinanza del 20 marzo 2020, n. 11 si dispone che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree attrezzate del territorio regionale realizzate ai sensi della L. n. 40/1999 è consentita esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci, dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica.

In Regione Sardegna, con ordinanza 24 marzo 2020, n. 11, è stata disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.

- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.
- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti;

- 56.10.42 - Ristorazione ambulante;
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi;
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;
- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di informazione e comunicazione individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Attività editoriali

- 58.11.00 - Edizione di libri;
- 58.12.01 - Pubblicazione di elenchi;
- 58.12.02 - Pubblicazione di mailing list;
- 58.13.00 - Edizione di quotidiani;
- 58.14.00 - Edizione di riviste e periodici;
- 58.19.00 - Altre attività editoriali;- 58.21.00 - Edizione di giochi per computer;
- 58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer).

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

- 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore;
- 59.20.20 - Edizione di musica stampata;
- 59.20.30 - Studi di registrazione sonora.

Attività di programmazione e trasmissione

- 60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche;
- 60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive.

Telecomunicazioni

- 61.10.00 - Telecomunicazioni fisse;
- 61.20.00 - Telecomunicazioni mobili;
- 61.30.00 - Telecomunicazioni satellitari;
- 61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP);
- 61.90.20 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point;
- 61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati;
- 61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca.

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

- 62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione;
- 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- 62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione);
- 62.09.01 - Configurazione di personal computer;
- 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca.

Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

- 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale – Caf);
- 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati;
- 63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati);
- 63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
- 63.12.00 - Portali web;
- 63.91.00 - Attività delle agenzie di stampa;
- 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca.

Elenco attività soggette alla sospensione (articolo 2, comma 1, lettera b), D.P.C.M. 08 marzo 2020):

- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica.

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività finanziarie e assicurative individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione**Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)**

- 64.11.00 - Attività della Banca Centrale;
- 64.19.10 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali;
- 64.19.20 - Fondi comuni di investimento monetario;
- 64.19.30 - Istituti di moneta elettronica (Imel);
- 64.19.40 - Cassa Depositi e Prestiti;
- 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (holding);
- 64.30.10 - Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare);
- 64.30.20 - Sicav (Società di investimento a capitale variabile);
- 64.91.00 - Leasing finanziario;
- 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- 64.92.09 - Altre attività creditizie nca;
- 64.99.10 - Attività di intermediazione mobiliare;

- 64.99.20 - Attività di factoring;
- 64.99.30 - Attività di merchant bank;
- 64.99.40 - Attività delle società veicolo;
- 64.99.50 - Attività di intermediazione in cambi;
- 64.99.60 - Altre intermediazioni finanziarie nca.

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

- 65.11.00 - Assicurazioni sulla vita;
- 65.12.00 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita;
- 65.20.00 - Attività di riassicurazione;
- 65.30.10 - Attività dei fondi pensione aperti;
- 65.30.20 - Attività dei fondi pensione negoziali;
- 65.30.30 - Attività dei fondi pensione preesistenti.

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

- 66.11.00 - Amministrazione di mercati finanziari;
- 66.12.00 - Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci;
- 66.19.10 - Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito;
- 66.19.21 - Promotori finanziari;
- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari;
- 66.19.30 - Attività delle società fiduciarie di amministrazione;
- 66.19.40 - Attività di Bancoposta;
- 66.19.50 - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer);
- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni;
- 66.22.01 - Broker di assicurazioni;
- 66.22.02 - Agenti di assicurazioni;
- 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni;
- 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni;
- 66.29.01 - Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione;
- 66.29.09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca;
- 66.30.00 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione.

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività immobiliari individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività soggette alla sospensione

- 68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;
- 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto);
- 68.20.02 - Affitto di aziende;
- 68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare;
- 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.

L'attività di amministrazione di condomini non è sospesa a prescindere dalla forma in cui viene svolta (individuale o impresa); sono in ogni caso vietate le assemblee di condominio. In Regione Piemonte, con chiarimento dell'ordinanza 21 marzo 2020, n. 34 è stato disposto che agli Amministratori di Condominio è consentito svolgere le attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività professionali individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Ai sensi del comma 1, n. 7) dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, le attività professionali non sono sospese a condizione che:

- per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita; inoltre un professionista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente.

La Regione Lombardia con ordinanza del 21 marzo 2020, nr. 514 ha previsto la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. In Regione Piemonte, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 34, è stata disposta la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Con il chiarimento all'ordinanza n. 34 è stato precisato che il lavoro agile deve essere incentivato in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso. A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali "termini perentori" tutte quelle scadenze che non sono state oggetto di proroghe. In termini operativi:

- i titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell'invio e/o ritiro della corrispondenza.

Attività legali e contabilità

- 69.10.10 - Attività degli studi legali;
- 69.10.20 - Attività degli studi notarili;
- 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti;
- 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;
- 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- 69.20.14 - Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf);
- 69.20.15 - Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi;
- 69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci;
- 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro.

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

- 70.10.00 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative);
- 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione;
- 70.22.01 - Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;
- 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

- 71.11.00 - Attività degli studi di architettura;
- 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria;
- 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
- 71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri;
- 71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria;
- 71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
- 71.20.10 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
- 71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- 71.20.22 - Attività per la tutela di beni di produzione controllata.

Ricerca scientifica e sviluppo

- 72.11.00 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;
- 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia;
- 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;
- 72.20.00 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

- 74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale;
- 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web;
- 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici;
- 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici;
- 74.10.90 - Altre attività di design;
- 74.20.11 - Attività di fotoreporter;
- 74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia;
- 74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche;
- 74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
- 74.30.00 - Traduzione e interpretariato;
- 74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
- 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
- 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;
- 74.90.29 - Altra attività di consulenza in materia di sicurezza;
- 74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali;
- 74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche;
- 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca;
- 74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
- 74.90.99 - Altre attività professionali nca.

Servizi veterinari

- 75.00.00 - Servizi veterinari.

Elenco attività soggette alla sospensione**Pubblicità e ricerche di mercato**

- 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie;
- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;
- 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari;
- 73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 vengono indicate quali siano le attività di noleggio, viaggi e di supporto alle imprese che vengono individuate per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Nota: Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni possono proseguire l'attività nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19; per l'utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti.

In regione Campania, con ordinanza 23 marzo 2020, n. 21, è stato disposto che tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale devono comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. Le "Attività dei call center" sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività essenziali non soggette a sospensione.

In Regione Puglia con ordinanza del 14 marzo 2020, nr. 183, riguardo alle attività dei Call Center (codice ateco 82.20.00), sono state adottate le seguenti misure:

- esercizio dell'attività di call center, limitata esclusivamente all'attività di customer service, cosiddetta inbound, cioè limitata alle sole chiamate in entrata;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei luoghi di lavoro;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;
- contingentamento dell'accesso agli spazi comuni o chiusura di detti spazi ove non possa essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza.

Attività di noleggio e leasing operativo

- 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
- 77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti.

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

- 78.20.00 - Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) (l'attività deve essere svolta esclusivamente per le attività essenziali non soggette a sospensione).

Servizi di vigilanza e investigazione

- 80.10.00 - Servizi di vigilanza privata;
- 80.20.00 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza.

Attività di servizi per edifici e paesaggio

- 81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.01 - Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;
- 81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- 81.29.10 - Servizi di disinfestazione;
- 81.29.91 - Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;
- 81.29.99 - Altre attività di pulizia nca.

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

- 82.20.00 - Attività dei call center;
- 82.92.10 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari;
- 82.92.20 - Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari;
- 82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca (limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio dei prodotti).

Elenco attività soggette alla sospensione**Attività di noleggio e leasing operativo**

- 77.21.01 - Noleggio di biciclette;
- 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò);
- 77.21.09 - Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative;
- 77.22.00 - Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame;
- 77.29.10 - Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario;
- 77.29.90 - Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative);
- 77.31.00 - Noleggio di macchine e attrezzature agricole;
- 77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile;
- 77.33.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer);
- 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale;
- 77.35.00 - Noleggio di mezzi di trasporto aereo;
- 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;
- 77.39.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici;
- 77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto;
- 77.39.93 - Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera;
- 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
- 77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca;

- 77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright).

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

- 78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale;
- 78.30.00 - Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing).

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio;
- 79.12.00 - Attività dei tour operator;
- 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.
- 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Servizi di vigilanza e investigazione

- 80.30.00 - Servizi di investigazione privata.

Attività di servizi per edifici e paesaggio

- 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici;
- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

- 82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
- 82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence;
- 82.19.01 - Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi; 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
- 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere;
- 82.91.10 - Attività di agenzie di recupero crediti;
- 82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali;
- 82.99.10 - Imprese di gestione esattoriale;
- 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;
- 82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
- 82.99.91 - Servizi di stenotipia;
- 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca.

Gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo. In Regione Piemonte, con chiarimento dell'ordinanza 21 marzo 2020, n. 34 è stato disposto che le agenzie che si occupano di pratiche automobilistiche devono garantire l'apertura al fine di espletare le pratiche di immatricolazione dei mezzi per il trasporto di prodotti medici, o comunque legati al settore della sanità.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività pubbliche per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

- 84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali;
- 84.11.20 - Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali;
- 84.12.10 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità;
- 84.12.20 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione;
- 84.12.30 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente;
- 84.12.40 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari;
- 84.13.10 - Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia;
- 84.13.20 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca;
- 84.13.30 - Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione;
- 84.13.40 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade;
- 84.13.50 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima;
- 84.13.60 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni;
- 84.13.70 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno;
- 84.13.80 - Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo;
- 84.13.90 - Regolamentazione di altri affari e servizi economici;
- 84.21.00 - Affari esteri;
- 84.22.00 - Difesa nazionale;
- 84.23.00 - Giustizia ed attività giudiziarie;
- 84.24.00 - Ordine pubblico e sicurezza nazionale;
- 84.25.10 - Attività dei vigili del fuoco;
- 84.25.20 - Attività di protezione civile;

- 84.30.00 - Assicurazione sociale obbligatoria.

ISTRUZIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività d'istruzione per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, le attività di istruzione sono consentite solo se svolte a distanza o in modalità remoto. Le autoscuole possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza

Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l'attività di ricerca.

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti

Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

Istruzione

- 85.10.00 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie;
- 85.20.00 - Istruzione primaria: scuole elementari;
- 85.31.10 - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie;
- 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;
- 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- 85.32.02 - Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;
- 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ;
- 85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori;
- 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi;
- 85.52.01 - Corsi di danza;
- 85.52.09 - Altra formazione culturale;
- 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
- 85.59.10 - Università popolare;
- 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;
- 85.59.30 - Scuole e corsi di lingua;

- 85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca;
- 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico;
- 85.60.09 - Altre attività di supporto all'istruzione.

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività della sanità per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. Nei centri sociali sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali.

Assistenza sanitaria

- 86.10.10 - Ospedali e case di cura generici;
- 86.10.20 - Ospedali e case di cura specialistici;
- 86.10.30 - Istituti, cliniche e policlinici universitari;
- 86.10.40 - Ospedali e case di cura per lunga degenza;
- 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale;
- 86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
- 86.22.02 - Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale;
- 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia;
- 86.22.04 - Attività dei centri di dialisi;
- 86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura;
- 86.22.06 - Centri di medicina estetica;
- 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori;
- 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici;
- 86.90.11 - Laboratori radiografici;
- 86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche;
- 86.90.13 - Laboratori di igiene e profilassi;
- 86.90.21 - Fisioterapia;
- 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca;
- 86.90.30 - Attività svolta da psicologi;
- 86.90.41 - Attività degli ambulatori tricologici;
- 86.90.42 - Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.

Servizi di assistenza sociale residenziale

- 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani;

- 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
- 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili;
- 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale.

Assistenza sociale non residenziale

- 88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- 88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.

Elenco attività soggette alla sospensione (articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.C.M. 8 marzo 2020)

Assistenza sociale non residenziale

- 88.91.00 - Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), g) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e all'articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento per codice ATECO 2007:

Elenco attività soggette alla sospensione

Attività creative, artistiche e di intrattenimento

- 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;
- 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche;
- 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 90.02.02 - Attività nel campo della regia;
- 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 90.03.01 - Attività dei giornalisti indipendenti;
- 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte;
- 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie;
- 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

- 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi;
- 91.02.00 - Attività di musei;
- 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

- 93.11.10 - Gestione di stadi;
- 93.11.20 - Gestione di piscine;
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca;
- 93.12.00 - Attività di club sportivi;
- 93.13.00 - Gestione di palestre;
- 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
- 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee;
- 93.19.92 - Attività delle guide alpine;
- 93.19.99 - Altre attività sportive nca;
- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici;
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
- 93.29.30 - Sale giochi e biliardi;
- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.

La Regione Emilia Romagna con decreto della Giunta del 14/03/2020, n. 35, ha previsto l'ingresso negli stabilimenti balneari solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza. In Regione Piemonte, con ordinanza 21 marzo 2020, n. 34 e con il successivo chiarimento, ai gestori di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali è concessa la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità minima dell'impianto.

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Al comma 1, n. 3) dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le altre attività di servizi per codice ATECO 2007:

Elenco delle attività non soggette alla sospensione

Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi.

Attività di organizzazioni associative

- 94.11.00 - Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigiana e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni;
- 94.12.10 - Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali;
- 94.12.20 - Attività di associazioni professionali;
- 94.20.00 - Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti;
- 94.91.00 - Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto;
- 94.92.00 - Attività dei partiti e delle associazioni politiche;
- 94.99.10 - Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini;
- 94.99.30 - Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche;
- 94.99.40 - Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
- 94.99.50 - Attività di organizzazioni per la filantropia;
- 94.99.60 - Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente;
- 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca.

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

- 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche;
- 95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari.
- 95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni;
- 95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa.

Altre attività di servizi per la persona

- 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali;
- 96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie;
- 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Elenco attività soggette alla sospensione**Attività di organizzazioni associative**

- 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
- Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video;
- 95.22.02 - Riparazione di articoli per il giardinaggio;
- 95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili;
- 95.24.01 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento;
- 95.24.02 - Laboratori di tappezzeria;
- 95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli;
- 95.29.01 - Riparazione di strumenti musicali;
- 95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette);

- 95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie;
- 95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso;
- 95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca.

Altre attività di servizi per la persona

- 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza;
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;
- 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
- 96.04.20 - Stabilimenti termali
- 96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage;
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;
- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro;
- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
- 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie;
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca.

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le attività di famiglia per codice ATECO 2007:

Elenco attività non soggette alla sospensione

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

- 97.00.00 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Elenco attività soggette alla sospensione

Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

- 98.10.00 - Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- 98.20.00 - Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono indicate le organizzazioni extraterritoriali per codice ATECO 2007:

Elenco attività soggette alla sospensione**Organizzazioni ed organismi extraterritoriali**

- 99.00.00 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

8) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 con le prime indicazioni interpretative e operative relative ai **criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale** previsti per l’emergenza epidemiologica **COVID 19**, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la Circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Per quest’ultima, si pubblica anche il form in excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Per quanto riguarda la **CIG in deroga per le aziende multilocalizzate** (site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale):

Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (vedasi **foglio Excel da allegare alla domanda**).

L’obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Inoltre, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere **inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”**.

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.

Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.

Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di **pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

9) INPS – Messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020: COVID-19 – Indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per dipendenti da imprese agricole (CISOA)

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020, con il quale rende noto che è stata **rilasciata la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 CISOA”**, di cui alla circolare n. 47 del 28 marzo 2020. Inoltre, fornisce **indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)** con l’utilizzo della predetta causale.

Nello specifico, possono presentare la domanda:

- aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura);
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Tali imprese possono presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Per quanto concerne il requisito soggettivo delle 181 giornate lavorative, si procede come di consueto. Si tratta di un requisito riferito ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e pertanto non può che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o,

rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro. È necessario, inoltre, che il lavoratore beneficiario non abbia superato il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell'anno.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per accedere alle prestazioni di CISOA sono disponibili nel portale INPS (www.inps.it) nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”.

Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.

Concessione della prestazione

La prestazione è concessa con le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina ordinaria in materia. Si ricorda che tale integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell'anno solare. Se l'azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeni parassitari) ed è palese dalla dichiarazione che l'azienda medesima compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà convertita d'ufficio in “COVID-19 CISOA”.

Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma (si veda in proposito la circolare n. 47/2020, paragrafo F). Alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applicano le previsioni degli importi massimi delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 47/2020, la Commissione provinciale di cui all'articolo 14 della legge n. 457 del 1972, competente a decidere le istanze di CISOA, deve operare con modalità improntate alla semplificazione e alla celerità della valutazione.

Per tali ragioni, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, che non consente le convocazioni di riunioni con le tradizionali modalità, e in applicazione delle istruzioni dettate dalla citata circolare n. 47/2020, si raccomanda ai Direttori di Sede di trasmettere prontamente, in via telematica, le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, informandoli della necessità di ricevere il rispettivo parere, sempre tramite posta elettronica, entro il termine perentorio di 20 giorni e che il decorso di tale termine senza pronunciamento equivale a parere favorevolmente reso. Le Commissioni provinciali sono libere di darsi specifiche regole organizzative (per esempio, riunioni in videoconferenza), purché vengano salvaguardate le predette esigenze di semplificazione e speditezza dell'iter decisorio.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

10) Misure in materia di lavoro nel DL Liquidità: indennità COVID ai soli professionisti iscritti alle Casse in via esclusiva

Il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità") contiene, tra le innumerevoli misure, alcune disposizioni in materia di lavoro.

In primo luogo, all'articolo 34 si chiarisce, con norma di interpretazione autentica e quindi con valenza retroattiva, che i fini del riconoscimento dell'indennità ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art. 44, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103) devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva (*"Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva"*)

.Al successivo articolo 35, poi, si dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, ovvero fino al 31 luglio 2020 (Consiglio dei ministri, delibera 31 gennaio 2020), l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN) in maniera semplificata, acquisendo cioè telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale (*"Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale"*).

Ancora, viene disposta la proroga della sospensione, già prevista al 15 aprile, del decorso dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio (articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche*

disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”), fino al 15 maggio 2020 (articolo 37). Infine, nel Decreto trovano posto anche alcune disposizioni relative agli ammortizzatori sociali. Facendo seguito alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 aprile 2020, n. 8, il Governo "ufficializza" l'indicazione per cui, alla fruizione del trattamento di integrazione salariale ordinario e dell'assegno ordinario del FIS e degli altri Fondi bilaterali di settore (articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di

lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo. 8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si

provvede ai sensi dell'articolo 126”), sono ammessi anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Medesima indicazione legislativa viene fornita per la Cassa integrazione in deroga (articolo 22, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa

verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. 5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. 6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”), in relazione alla quale viene altresì chiarito l'insussistenza dell'obbligo dell'imposta da bollo per le relative istanze.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

11) COVID-19: la provincia di Bolzano sospende i versamenti dei tributi locali

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale, la Provincia autonoma di Bolzano ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei tributi e delle tariffe locali. Sono stati sospesi a partire dall'8 marzo 2020 al 15 dicembre 2020 i versamenti relativi a:

- Imposta municipale immobiliare (legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3);
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507);
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507);
- Imposta di soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi in genere (legge provinciale del 16 dicembre 1994, n. 12);
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446).

Per lo stesso periodo sono sospese le scadenze eventualmente previste per la presentazione, a pena di decadenza, di documenti e dichiarazioni relativi ai medesimi tributi.

La sospensione opera in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti e gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 dicembre 2020. I versamenti vanno fatti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi; in ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato. Sono stati sospesi a partire dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 i versamenti relativi a:

- Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (legge provinciale del 26 maggio 2006, n. 4);
- Tariffa per il servizio di idropotabile pubblico (legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8);
- Tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione (legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8).

La sospensione opera in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di penali eventualmente previste ed interessi, in un'unica soluzione entro il 1° luglio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono stati sospesi a partire dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti derivanti da ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse da Alto Adige Riscossioni SpA. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato. Facendo riferimento all'imposta di soggiorno prevista dalla legge provinciale del 16 maggio 2012, n. 9, infine, è disposta l'esenzione dal pagamento qualora il soggiorno nella struttura ricettiva sia reso necessario quale conseguenza dell'esecuzione di misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19. L'esenzione si applica per il periodo di soggiorno necessario ai fini delle predette misure.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

12) INPS - Messaggio del 9 aprile 2020, n. 1560

Come noto con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020 è stata disciplinata, tra l'altro, la concessione dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricoltura (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali) e dei loro coadiutori familiari (*"Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*). Tanto premesso, al fine di evitare anomalie nella gestione delle richieste di indennità di cui all'oggetto, si invitano le strutture territoriali a definire nel più breve tempo possibile le istanze ancora giacenti di iscrizione, variazione e cancellazione, anche con riferimento ai nuclei preesistenti.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476 (*"Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali"*) prevede che la domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva, per una sola volta, la sospensione del termine per la richiesta di documentazione necessaria (si confronti in materia la circolare n. 65/2002, paragrafo 7.2). In considerazioni delle previsioni di tale norma, si invitano le strutture territoriali a definire in via prioritaria le istanze per le quali è prossimo il maturare del termine indicato dal citato articolo 6.

Al riguardo si evidenzia che per le istanze per le quali sono decorsi i novanta giorni che hanno determinato in assenza di atti di sospensione la formazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza (di iscrizione, variazione o cancellazione), ove si ravvisino comunque le condizioni per la reiezione delle istanze, è necessario adottare preliminarmente un provvedimento caducatorio del provvedimento di accoglimento che, come evidenziato in precedenza, si forma per inerzia anche in carenza di un provvedimento espresso.

Si coglie l'occasione per sollecitare la definizione delle istanze di cancellazione dell'iscrizione del coltivatore diretto o dei soggetti facenti parte del nucleo, considerato che l'iscrizione alla gestione potrebbe comportare l'erogazione indebita dell'indennità un tantum di cui all'articolo 28 del Decreto-Legge n. 18/2020 (*"1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto*

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126")

Particolare attenzione dovrà essere riservata, inoltre, alle richieste tardive, presentate oltre i 90 giorni entro cui il richiedente può richiedere l'iscrizione ovvero la cancellazione del nucleo e/o di uno o più soggetti (si veda in proposito la circolare n. 65/2001, paragrafo 4).

Per la gestione delle richieste tardive, si rinvia alle indicazioni contenute nel messaggio n. 3690 del 08.10.2018 che ha dettato un'istruttoria "rafforzata". Si evidenzia in ogni caso a tal fine che, alla luce della situazione emergenziale in corso, le Sedi, laddove ravvisino anomalie nel corso dell'istruttoria, potranno richiedere la necessaria documentazione all'impresa e/o all'intermediario esclusivamente in via telematica, senza convocare il titolare/rappresentante legale dell'impresa. Eventuali anomalie e incongruenze che possano, comunque, indicare il segnale di una frode devono essere segnalate alla Direzione Centrale Antifrode, anticorruzione e trasparenza - Area Analisi e prevenzione delle frodi e innovazione delle politiche di compliance - e alla Direzione centrale Entrate - Area Vigilanza documentale. Con separata comunicazione saranno trasmessi alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni di Coordinamento Metropolitano gli elenchi delle pratiche da definire, con evidenza di quelle giacenti da oltre novanta giorni.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

13) “LIQUIDITÀ IMPRESE” – Con un vademecum l’Agenzia delle Entrate illustra le nuove misure previste per la fiscalità di impresa

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate il vademecum che illustra, in modo esemplificativo, le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, denominato “*Liquidità imprese*”, che, in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 94, seconda edizione della giornata, ha previsto, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, nuove misure urgenti per l’accesso al credito. Nel testo normativo troviamo le agevolazioni per garantire la continuità delle imprese svantaggiate dall’emergenza epidemiologica, tra le quali, le revisioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, l’estensione delle coperture relative agli ammortizzatori sociali e il rinvio della riforma del codice sulla crisi d’impresa. Le misure fiscali e contabili sono raccolte, quasi interamente, nel Capo IV: vediamole nel dettaglio.

Sospensione dei versamenti per reddito d’impresa, arte o professione

L’**articolo 18** del decreto “*Liquidità imprese*” dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.

I titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile. Nel primo caso si accede alla sospensione, se è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%. Per gli stessi soggetti viene confermato lo stop anche ai versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione dei versamenti dell’Iva è valida anche, a prescindere dal reddito però con lo stesso riscontro sul calo di fatturato del 33%, per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.

La proroga, poi, dei versamenti delle ritenute, trattenute, contributi e premi effettuate sul lavoro dipendente vale anche per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Il termine ultimo per l'effettuazione dei versamenti sospesi è fissato al 30 giugno prossimo. A questa data sarà possibile pagare il dovuto in un'unica soluzione o rateizzare l'importo in 5 **tranche** mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.

Lavoro autonomo

I titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d'acconto – da parte del sostituto d'imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest'anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Questo in sintesi il contenuto dell'**articolo 19** del Decreto Legge n. 23/2020. Il beneficio è vincolato alla dichiarazione dei professionisti di non essere soggetti all'obbligo ai sensi del decreto "*Liquidità imprese*". Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o per mezzo di 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

Acconti e scadenze

All'**articolo 20** il decreto "*Liquidità imprese*" specifica che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell'Irap non si devono applicare se l'importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto "*Cura Italia*" (DI n. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile prossimo, come precisa l'**articolo 21**.

Per il 2020, il termine per l'invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate, è spostato al 30 aprile 2020 e, quindi, non si applica la sanzione per tardiva trasmissione della Cu se viene trasmessa entro tale data (**articolo 22**).

Pertanto, i sostituti d'imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi e i percipienti e coloro che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi e ottenere gli eventuali rimborsi di imposte

In tema di gare d'appalto, l'**articolo 23** specifica che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall'Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all'articolo 17-*bis* del Dlgs n. 241/1997, entro il 29 febbraio scorso, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda le agevolazioni "*prima casa*", ai fini del mantenimento del **bonus** previsto per l'acquisto, l'**articolo 24** sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

Assistenza fiscale a distanza per il modello 730

L'**articolo 25** dispone che, per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di evitare spostamenti fisici, possono inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.

Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

Semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'**articolo 26** dispone che, dal 2020, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.
- Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, in base al decreto del ministero della Salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nei confronti degli esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, l'**articolo 27** prevede che:

- il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette;
- non operi la presunzione di cessione (articolo 1 del Dpr n. 441/1997) per le cessioni gratuite di farmaci.

Il credito per la sanificazione

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, previsto dall'articolo 64 del DI n. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l'applicazione del **bonus** maturato, specifica l'**articolo 30**, saranno stabiliti con il decreto valido anche per i crediti d'imposta disposti dal "*Cura Italia*", in via di emissione dal Mise, di concerto con il Mef.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)